

**DISCIPLINA PER IL TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

REGOLAMENTO

Indice

Capitolo I

- Art. 1 Disciplina dei servizi
- Art. 2 Caratteristiche e finalità dei servizi
- Art. 3 Condizioni per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio
- Art. 5 Stazionamento e limiti operativi territoriali
- Art. 6 Commissione comunale consultiva

Capitolo II

- Art. 7 Domanda per esercitare il servizio
- Art. 8 Titoli preferenziali
- Art. 9 Assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni
- Art. 10 Commissione di concorso
- Art. 11 Inizio del servizio
- Art. 12 Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione

Capitolo III

- Art. 13 Obblighi del conducente e divieti
- Art. 14 Trasporto di portatori di handicap
- Art. 15 Servizi da e per aeroporto
- Art. 16 Tariffe

Capitolo IV

- Art. 17 Organi di vigilanza
- Art. 18 Diffida
- Art. 19 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 20 Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 21 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 22 Sanzioni

**DISCIPLINA PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**
(L. 15 gennaio 1992, n. 21 – L.R. 9 agosto 1994, n. 42)

REGOLAMENTO

Capitolo I

ART. 1

DISCIPLINA DEI SERVIZI

1. Il presente regolamento contiene le norme e disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea, definiti dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, e dalla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.
2. Gli autoservizi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 2

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEI SERVIZI

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzioni complementare e/o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. Detti autoservizi vengono effettuati su richiesta in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al comma 2 possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le Società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.

ART. 3

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. Per esercitare i servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente è richiesta la titolarità di apposita licenza (taxi) o autorizzazione (noleggio con conducente) rilasciata a persona fisica, fatto salvo il potere di conferimento consentito dall'art. 7 della legge quadro n. 21/92.
2. La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. È fatto obbligo di osservare le disposizioni relative ai divieti ed alla possibilità di cumulo di licenze o di autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 8 della legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 o in altre successive disposizioni eventualmente emanate.
3. Il Comune rilascia la licenza o l'autorizzazione con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento unitamente ad un contrassegno di tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune stesso, il nome del titolare della licenza o dell'autorizzazione, il numero della

stessa. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo durante gli spostamenti ed il contrassegno deve essere esposto in modo visibile.

4. L'esercizio della licenza o della autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto nel ruolo previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione o da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di conducenti di veicoli di servizi pubblici non di linea.
5. Nell'esercizio dei servizi debbono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica ed assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto debbono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.
6. I turni e gli orari per i servizi di taxi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4

NUMERO E TIPO DI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Tenuto conto delle determinazioni della Giunta Regionale che ha stabilito nelle Comunità Montane le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale oltre che in 2 il numero massimo di licenze e in 16 il numero massimo di autorizzazioni spettanti alla Comunità Montana Grand Paradis, e sentita la Commissione Consultiva Comunale, il numero dei veicoli da adibire ai servizi è di 0 per i taxi e di 3 per gli autonoleggi.
2. Il veicolo da adibire ad autonoleggio dovrà avere le seguenti caratteristiche: **a) almeno n. 4 posti per i passeggeri, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO"; b) di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e del numero progressivo dell'autorizzazione.**

ART. 5

STAZIONAMENTO E LIMITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. Per il servizio di taxi lo stazionamento avviene in luogo pubblico. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale e la prestazione è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell'ambito Comunale. È invece facoltativa oltre il territorio comunale.
2. Per il servizio di noleggio con conducente lo stazionamento avviene all'interno della rimessa. Il trasporto viene effettuato senza limiti territoriali. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale per qualsiasi destinazione.
3. L'utente può accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento. In tale evenienza è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
4. Nei comuni di minori dimensioni, così come previsto al comma 3 dell'art. 14 della legge quadro n. 21/92, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro. È inoltre consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente siano utilizzate per il servizio di taxi.

ART. 6

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. La commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 4, comma quarto, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e all'art. 5 della L.R. 9 agosto 1994, n. 42, svolge le seguenti funzioni:
 - a) proposte in merito alla pianta organica delle licenze o delle autorizzazioni da sottoporre alla Regione;
 - b) proposte in merito alla qualità dei servizi offerti ed alle tariffe da applicare;
 - c) problemi inerenti l'applicazione del regolamento comunale;
 - d) definizione delle caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi o a noleggio con conducente;
 - e) disposizione di verifiche, tramite la Polizia Municipale, sull'idoneità dei mezzi di servizio quando necessario;
 - f) pareri in merito ai provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di cui agli artt. 19, 20, 21.
2. In ordine agli interventi indicati ai punti d) ed e) del comma 1 restano salve le competenze degli uffici della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.).

Capitolo II

ART. 7

DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

1. Per esercitare il servizio di taxi o di noleggio con conducente deve essere presentata all'Amministrazione Comunale domanda su carta legale.

Nella domanda devono essere indicate:

- generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, titolo di studio del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione nel ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea o apposita dichiarazione sostitutiva;
- b) certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, che attesti di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- c) dichiarazione da cui risulti l'impegno a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) documentazione attestante eventuali titoli di preferenza secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

ART. 8

TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituiscono titoli di preferenza per la collocazione nella graduatoria:

- a) avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di sei mesi;
- b) avere esercitato, per lo stesso periodo, il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con conducente o in qualità di sostituto, di socio o di collaboratore familiare.

ART. 9

ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze o le autorizzazioni vengono assegnate in base al risultato di pubblico concorso, per soli titoli, il cui bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Sono ammessi al concorso i soggetti in possesso del certificato d'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 42/94.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.d.S.;
 - b) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta tenuto presso il Servizio regionale competente;
 - c) di essere proprietario del veicolo per il quale è stata richiesta la licenza o l'autorizzazione;
 - d) di avere la sede e la disponibilità di rimessa (presso cui possono essere effettuate le prenotazioni del servizio di trasporto) adatti al ricovero dei veicoli ed alla loro manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione;
 - e) di non aver trasferito precedente licenza od autorizzazione da almeno 5 anni.
5. Sono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
6. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4.1.68, n. 15 in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15

gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 10

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. La Giunta Comunale provvede a nominare una commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
2. Le modalità ed i criteri per il funzionamento di detta Commissione saranno stabiliti dalla stessa Giunta Comunale.

ART. 11

INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

ART. 12

VALIDITÀ E TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze o le autorizzazioni hanno durata normale di anni 5 e sono rinnovabili, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti dagli articoli 19, 20, 21. Sono sottoposte a controllo almeno annuale ai fini di accertare la permanenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono trasferibili nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 9 della legge quadro n. 21/92.
Il trasferimento deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale la quale accerta l'esistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del subentrante.

Capitolo III

ART. 13

OBBLIGHI DEL CONDUCENTE E DIVIETI

1. I conducenti di taxi o di veicoli in noleggio hanno l'obbligo:
 - a) di prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - b) di curare l'efficienza del veicolo al fine anche di garantire la qualità del servizio;
 - c) di comportarsi sempre con correttezza e senso di responsabilità;
 - d) di segnalare la condizione di taxi libero con l'apposito segnale luminoso;
 - e) di consegnare all'ufficio competente del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo.
2. È fatto altresì obbligo:
 - a) di predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o per interruzione del trasporto determinato da cause di forza maggiore;
 - b) di trasportare i bagagli al seguito del cliente alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;

- c) di trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;
 - d) di effettuare i servizi eventualmente ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica.
- In tale caso la retribuzione del servizio è corrisposta secondo le norme di legge.

3. È fatto divieto:

- a) di interrompere la corsa, salvo esplicita richiesta del cliente o casi di forza maggiore o di pericolo;
- b) di chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati e/o pattuiti.

ART. 14

TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I veicoli di cui al comma 1 se sono appositamente attrezzati devono esporre il simbolo di accessibilità come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
3. Al fine di cui al comma 1 i Comuni devono attenersi alle disposizioni contenute nella legge quadro 21/92, nelle leggi regionali di settore nonché nella L.R. 42/94.

ART. 15

SERVIZI DA E PER L'AEROPORTO

1. I conducenti dei servizi di taxi, con licenze rilasciate dal Comune capoluogo di Regione o dai Comuni sul cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere i servizi da e per l'aeroporto.
2. Le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei servizi, dei turni di servizio nonché le tariffe sono determinati dalla Giunta Regionale di intesa con i Comuni interessati.

ART. 16

TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi di taxi sono stabilite dal Comune sulla base dei costi localmente risultanti e delle eventuali disposizioni regionali in materia.
Il calcolo per il cliente deve essere fatto mediante tassametro omologato fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 21/92.
La tariffa è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Per il servizio di noleggio con conducente il Comune fissa i limiti massimi e minimi entro i quali è libera la contrattazione delle parti.
3. Nel caso dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento si applicano le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia ed alle modalità delle prestazioni da fornire.

4. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio, sostitutivo il cliente dovrà pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Capitolo IV

ART. 17

ORGANI DI VIGILANZA

1. Ai Comuni spetta la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto non di linea. A tal fine operano gli uffici comunali.

ART. 18

DIFFIDA

1. L'Amministrazione Comunale diffida il titolare della licenza o della autorizzazione quando lo stesso:
 - a) non eserciti con regolarità il servizio;
 - b) non presenti il veicolo alle visite di accertamento e di controllo disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - c) si procuri il servizio nel territorio di altri Comuni in difformità a quanto disposto all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) interrompa il servizio o devii, di propria iniziativa, dal percorso più breve salvo i casi di forza maggiore o di pericolo;
 - e) non comunichi all'Amministrazione Comunale la eventuale modifica dell'indirizzo della sede e della rimessa nell'ambito del territorio comunale.
2. Dopo la prima diffida, al titolare che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di cui al comma 1 vengono applicate le sanzioni previste all'art. 22.

ART. 19

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere la licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio, per un periodo non superiore a 90 giorni, quando:
 - a) vengano violate le vigenti norme del C.d.S. in modo da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) vengano violate le norme amministrative o penali relative all'esercizio delle attività;
 - c) vengano utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio;
 - d) non vengano osservate le norme fiscali inerenti l'attività di trasporto;
 - e) non vengano osservate le tariffe di cui all'art. 16 o si presti servizio con tassometro o contachilometri non funzionanti;
 - f) non venga prestato il servizio richiesto oppure venga prestato con grave negligenza.
2. Il periodo di sospensione è commisurato alla gravità della infrazione ed a eventuali recidività.

ART. 20

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione quando:
 - a) vengano a mancare i requisiti di idoneità professionale del titolare;
 - b) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
 - c) siano stati adottati due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 19;
 - d) sia stata ceduta la licenza o l'autorizzazione in violazione delle norme contenute all'art. 12;
 - e) si siano verificate gravi e ripetute violazioni alle norme del presente regolamento;
 - f) sia svolta altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) vengano accertate altre gravi irregolarità ritenute incompatibili con il servizio;
 - h) venga accertato l'esercizio del servizio in difformità alle norme del presente regolamento;
 - i) il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 9.
2. Dei provvedimenti di revoca l'Amministrazione Comunale dà comunicazione all'Amministrazione Regionale.

ART. 21

DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione si intende decaduta, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, quando:
 - a) non si inizi il servizio entro il termine di cui all'art. 11;
 - b) ci sia una esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
 - c) venga alienato il veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 10 giorni;
 - d) venga interrotto il servizio per un periodo superiore a 10 giorni;
 - e) muoia il titolare e gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini stabiliti dal Comune.
2. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. ed alla Regione.

ART. 22

SANZIONI

1. Fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale nonché le norme del Codice della Strada, le infrazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste negli articoli 106 e 107 del R.D. 03.03.1934, n. 383, nonché dalla normativa regionale vigente.
2. Le sanzioni sono applicate dall'Amministrazione Comunale fatta salva la possibilità di oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Le sanzioni devono essere irrogate rispettando la normativa vigente e, in particolare, la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.